



Prot. N. < vedi segnatura >

Al personale scolastico
 Al DSGA
 All'Albo
 Al sito web
 In Amministrazione Trasparente

OGGETTO: PIANO OPERATIVO VIGILANZA

Ad integrazione delle misure riportate dal Regolamento di Istituto, si stabilisce di seguito il piano dettagliato di vigilanza, con istruzioni operative da osservarsi rispetto ai diversi momenti della giornata scolastica:

1. Entrata degli alunni
2. Svolgimento dell'attività didattica
3. Cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Ricreazione
5. Spostamenti
6. Uscita degli alunni da scuola
7. Attività extrascolastiche
8. Alunni diversamente abili
9. Mensa

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
<p>La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e, se minori, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o a un loro delegato, o agli assistenti degli scuolabus.</p> <p>In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.</p> <p>Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.</p>	<p>Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> -gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo, -gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora; -la dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule -vengano attuate sistematicamente le misure di prevenzione anticontagio Covid <p>L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.</p> <p>Si forniscono in via preventiva alcune</p>	<p>I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.</p> <p>Ai CS vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.</p> <p>Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di garantire l'attuazione delle misure di prevenzione anticontagio da Covid ed evitare l'accesso ad estranei, animali randagi etc.</p> <p>I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.</p>



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	misure organizzative ed istruzioni operative ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza: -al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula; -durante lo svolgimento delle attività didattiche; -durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; -durante la ricreazione; -al momento dell'uscita; -nel corso visite guidate/viaggi.	Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.
ART. 1 ENTRATA DEGLI ALUNNI L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POFT. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. Le porte di ingresso vengono chiuse dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiuse per l'intero orario scolastico. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. Al suono della campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula sotto la vigilanza dei CS e dei docenti inservizio la prima ora. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.	1. ENTRATA DEGLI ALUNNI Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I docenti, eccezionalmente in ritardo, sono tenuti ad avvertire la scuola perché si provveda a far sorvegliare gli alunni. Gli stessi sono poi tenuti a giustificarsi con il fiduciario di plesso. I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, devono: -effettuare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso; -verificare le giustificazioni di assenza e ritardo; -segnalare al coordinatore la mancata giustificazione per contattare la famiglia; -segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose (validità dell'a.s.), reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.	1. ENTRATA DEGLI ALUNNI Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore sga, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e l'assegnazione ai plessi: -l'apertura degli edifici agli orari prestabiliti dal D.S.G.A. in ogni plesso/sede; -la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni; -la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio; -la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal dirigente scolastico; - la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni; -l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono accompagnati in classe; -la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
ART. 2 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.	2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, incluso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In particolare i docenti devono	2. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti -per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici; -la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti. La vigilanza del collaboratore sui minori deve rappresentare un'eccezione e può essere svolta per un tempo brevissimo (max 5-10 minuti). I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	<p>adoperarsi affinché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione ed affinché</p> <ul style="list-style-type: none">-gli studenti tengano un comportamento consono e rispettoso delle regole e dei protocolli;-i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine e puliti;-le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; <p>non siano consumati nelle aule panini o bevande, durante lo svolgimento delle lezioni;</p> <ul style="list-style-type: none">-i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni. <p>Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.</p> <p>A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.</p> <p>È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario (max 5-10 min.), un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.</p> <p>Gli insegnanti non sono autorizzati, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altre misure di gestione.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore sga eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	<p>che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di primo soccorso) <u>sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi, se non per motivi impellenti.</u></p>
ART. 3 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più	3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora	3. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: -favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; -vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
<p>celermente possibile. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p>	<p>successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da colui a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.</p>	<p>successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione; -vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p>
<p>ART. 4 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE L'intervallo-ricreazione si svolge all'interno delle aule. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nell'ora antecedente la ricreazione e fino al termine della stessa. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, i bservizi igienici, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.</p>	<p>4. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE Durante l'intervallo-ricreazione i docenti sono tenuti a: -far uscire, di norma, gli alunni dalle aule per l'accesso ai servizi evitando assembramenti; -sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli a voce alta, non infastidisca i compagni ecc. ; -far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti; -controllare che gli alunni non si allontanino dall'Istituto. Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si</p>	<p>4. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LA RICREAZIONE Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno: - collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; - sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; - non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. Nella scuola dell'infanzia il collaboratore accompagna la classe a mensa e assiste gli alunni durante il pasto. Nella scuola primaria e secondaria la presenza del collaboratore è prevista solo in caso di necessità.</p>



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
	<p>trasferisce agli insegnanti della lezione successiva.</p> <p>Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i medesimi doveri di sorveglianza del docente sostituito.</p> <p>I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei plessi con classi a tempo pieno devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo. Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.</p>	
<p>Art. 5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI</p> <p>Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.</p> <p>Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario in servizio sul piano.</p> <p>Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.</p> <p>Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita.</p>	<p>5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI.</p> <p>I docenti sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none">-ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi minorenni a cui terranno la lezione;-a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;-mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;-accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. <p>È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario in servizio sul piano.</p> <p>I docenti di educazione motoria devono ponderare attentamente i rischi connessi all'attività, considerando che l'incolumità degli alunni costituisce un bene prevalente rispetto allo stesso diritto allo studio.</p>	<p>5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI</p> <p>Su richiesta dei docenti i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:</p> <ul style="list-style-type: none">-il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,-i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. <p>Il collaboratore scolastico in particolare è presente in caso di eventi programmati e durante gli spostamenti all'esterno dell'edificio.</p> <p>Supporta il docente di sostegno e/o di classe per gli spostamenti degli alunni disabili fisici.</p>



Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Personale docente	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni Collaboratori scolastici
<p>Art. 6 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Scuola dell'infanzia e primaria: i docenti consegnano gli alunni esclusivamente ai genitori o a persone maggiorenti su delega scritta. Scuola secondaria: i docenti accompagnano gli alunni alla porta/cancello, controllando il regolare deflusso. I docenti annotano sul registro di classe l'uscita anticipata degli alunni, dopo essersi accertati che esiste richiesta scritta da parte del genitore al quale consegnano l'alunno. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone maggiorenti che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. In caso di ritardo sono tenuti ad avvisare la segreteria.</p>	<p>6 USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a: -consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se autorizzati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi e conosciuto dagli insegnanti, su richiesta scritta; -accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio/cancello, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; -assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente; -accompagnare gli alunni che usufruiscono dello scuolabus fino al mezzo e consegnarli al personale preposto dall'Amministrazione comunale a tale mansione, che li prenderà in custodia durante il viaggio; -sorvegliare il bambino in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, da contattare anche telefonicamente; affidare l'alunno al collaboratore scolastico dopo aver comunicato la situazione in segreteria, se impossibilitati. In caso di ritardi reiterati e prolungati dei genitori si valuterà con la DS l'opportunità di allertare gli organi competenti.</p>	<p>6. USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a: -vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; -collaborare con i docenti per accompagnare gli alunni alla porta di uscita, mantenendola aperta durante il passaggio delle scolaresche; -garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari anticipati/posticipati, rispetto all'orario normale di lezione; -sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari; -verificare l'identità di chi preleva l'alunno con anticipo e ritirare la relativa documentazione. I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.</p>
<p>Art. 7 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli organi collegiali e la partecipazione degli alunni autorizzata dalla famiglia. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. La DS provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili.</p>	<p>7. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico della DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. In caso di pernottamento i docenti sono tenuti ad accertarsi del rientro dei ragazzi in camera e a dare tutte le dovute indicazioni circa i comportamenti da adottare in relazione alle situazioni prevedibili</p>	<p>7. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.</p>



Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Aso – Ripatransone
Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 -
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it -
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it



<p>Art. 8 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DISABILI La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.</p>	<p>8. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DISABILI Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'educatore polivalente assegnato dal Comune, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.</p>	<p>8. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DISABILI I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal Direttore sga hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi.</p>
<p>Art.9 VIGILANZA A MENSA L'art.7, C.4, del D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, "allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, ... nonché l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa (...) è costituito l'organico di istituto", la circolare n. 29/2004 che aggiunge all'orario riservato alla didattica vera e propria, quello dedicato al servizio mensa e dopo mensa; l'art. 131, c.7, d D. Lgs. 16/04/1994, n. 297 (T.U. dell'Istruzione), secondo cui "nell'orario di insegnamento ... è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa", oltre che dell'art. 26, c 10CCNL, secondo il quale il servizio di mensa rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.</p>	<p>Art.9 VIGILANZA A MENSA Dalle disposizioni normative si evince che la vigilanza, durante il <i>tempo mensa</i>, deve essere affidata in ogni caso al personale insegnante, dato che nell'orario obbligatorio è compreso anche quello dedicato alla refezione. - il tempo mensa è tempo scuola e non solo una pausa mensa durante la quale si consuma un pasto; - che l'art. 21 c. 3 CCNL prevede che gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani sono tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento (l'obbligo della assistenza educativa - art. 21 c.3-);</p>	<p>Art.9 VIGILANZA A MENSA è competenza delle Istituzioni Scolastiche la pulizia dei locali scolastici adibiti a refettorio e l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto Ai sensi dell'art. 35, comma 3, della Legge, n. 289 del 27/12/02, in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche".</p>

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili


Firmato digitalmente da
GNTGAI64P43H769L